



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 2307 del 2017,
proposto da:

Assobalneari Campania, in persona del legale rappresentante in carica, e
Clementina Della Vecchia, rappresentate e difese dagli avvocati Raffaele
Mastrantuono e Luigi Roma, con domicilio eletto presso lo studio Ilaria Cocco, in
Roma, via dei Gandolfi, n. 6;

contro

Comune di Castel Volturno, in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Cappella, con domicilio eletto presso
il suo studio, in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 35;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, n. 04849/2016, resa tra le
parti, concernente il regolamento IUC approvato con delibera consiliare n. 17/2014.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel Volturno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2017 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Raffaele Mastrantuono, Luigi Roma e Gregorio Critelli, in sostituzione di Federico Cappella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con delibera consiliare 10/9/2014, n. 17 il Comune di Castel Volturno ha approvato il regolamento recante la disciplina della I.U.C. (imposta comunale unica).

2. Ritenendo il regolamento illegittimo sotto diversi profili l'Assobalneari Campania e la sig.ra Clementina Della Vecchia (la prima nella sua qualità di associazione di categoria del comparto balneare-turistico, la seconda nella veste di amministratrice del "Lido delle Sirene" e titolare di concessioni demaniali marittime), lo hanno impugnato con ricorso al T.A.R. Campania – Napoli, il quale con sentenza 24/10/2016, n. 4849, lo ha accolto solo in parte.

Nello specifico il tribunale ha, tra l'altro, respinto la doglianza con cui era stata censurata la norma di cui al comma 1, dell'art. 41 (intitolato riduzioni per il recupero) del detto regolamento secondo cui: *"La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta nella quota variabile fino ad un 40% a condizione che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, rifiuti assimilati..."*.

3. Ritenendo tale sentenza erronea l'Assobalneari Campania e la sig.ra Vecchia l'hanno appellata.

Per resistere al gravame si è costituito in giudizio il Comune di Castel Volturno.

Con successive memorie le parti hanno meglio illustrato le rispettive tesi difensive.

4. Alla pubblica udienza del 19/12/2017 la causa è passata in decisione.

5. Con un unico motivo le appellanti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui ha respinto la doglianza (terzo motivo del ricorso di primo grado) con cui esse avevano dedotto che la previsione di un limite del 40% alla riduzione della quota variabile della tariffa, per il produttore che avesse dimostrato di aver avviato al riciclo rifiuti provenienti da utenze non domestiche, fosse in contrasto con le norme di cui agli artt. 49, comma 14, del D.Lgs. 5/2/1997, n. 22, come sostituito dall'art. 238, comma 10, del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e succ. mod. e integr., e 1, comma 661, della L. 27/12/2013, n. 147.

Secondo le appellanti il tribunale avrebbe errato a ritenere che *“le disposizioni primarie richiamate si limitano a sancire la regola della proporzionalità tra il quantitativo dei rifiuti autoriciclati e la misura della riduzione, senza precludere, tuttavia, la possibilità di fissare un limite a quest'ultima”*.

Infatti, dalla normativa applicabile alla fattispecie, ovvero dall'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, modificativo dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, si ricaverebbe che la riduzione non può che essere proporzionale ai rifiuti autoriciclati e ciò impedirebbe limiti alla medesima riduzione la quale risulterebbe, inoltre, in contrasto con gli artt. 174 del trattato UE e 15 della direttiva 2006/12/CE.

La giurisprudenza intervenuta sulla materia avrebbe, peraltro, escluso che spetti ai comuni il potere di incidere sui presupposti dell'imposizione o sui requisiti per ottenere le esenzioni o le riduzioni previste dalla legge.

6. Il motivo è fondato.

Giova premettere che, come correttamente eccepito dal Comune appellato, risulta inammissibile (*ex art. 104, comma 1, c.p.a.*), in quanto censura nuova dedotta per la prima volta in appello, quella concernente la prospettata violazione dell'art. 1, comma 649, della L. n. 147/2013.

Inapplicabile alla fattispecie è, poi, l'art. 1, comma 661, della citata L. n. 147/2013, in quanto abrogato prima dell'adozione del regolamento oggetto del contendere.

La fattispecie va, dunque, esaminata alla luce della dedotta violazione dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, in base al quale: *“Alla tariffa è applicato un*

coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi”.

Come emerge dal tenore letterale della trascritta norma la “*riduzione*” deve essere “*proporzionale*” alla quantità di rifiuti derivanti da utenze non domestiche che il produttore dimostri di aver autoriciclato.

La fissazione di un limite massimo alla riduzione tariffaria, non previsto dal legislatore, altera il criterio di proporzionalità e non è, quindi, consentita.

7 . Per tali ragioni l’appello va, dunque, accolto.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che la Sezione ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

La novità della questione trattata giustifica l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza accoglie il terzo motivo del ricorso di primo grado con conseguente annullamento del regolamento comunale gravato nella parte censurata col detto motivo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prospero, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Valerio Perotti, Consigliere

L'ESTENSORE
Alessandro Maggio

IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO